

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
SEZ.TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (NRG 7836/2019)

Dei Sigg.ri 1.Lo Bue Giuseppe, 2.Cala' Tiziana , 3.Fascella Concetta, 4.Sardo Concetta Paola , 5.Guadagnino Maurizio , 6.Montalbano Maria Cristina , 7.Izzo Rosa , 8.Adamo Giovanna , 9.Rinaldi Francesca, 10. Maddalena Carmen Silveria, 11.Giuliana Maria Teresa, 12.Grasso Nicola, 13.Chiarenza Vincenzo, 14. Genuardi Eucarpio, 15.Maniaci Maria Tindara , 16. Pidala' Francesco ,17. **Federico** Maria Luana 18.**Pizzo** Francesca Milena , 19. **Tabbi' Rocco** , rappresentate difesi dall'avv. Nadia Spallitta CF: SPLNDA61P66A089R , ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio dell'avv. Nadia Spallitta Spallitta sito in Palermo
Piazza Lolli n. 15.

Dichiara che l'indirizzo per le comunicazioni il seguente fax:091/329150 ed il
seguente indirizzo di posta elettronica : nadiaspallitta@pecavvpa.it

.

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro
pro-tempore

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione , in persona del Direttore Generale per
il Personale scolastico pro-tempore

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –URS Sicilia in persona
del legale rappresentante pro-tempore

-Commissione di esami in persona del Presidente pro-tempore

-Sottocommissioni di esami in persona del legale rappresentante pro-tempore nn.
5,11,14, 18, 20,21,22,23,24,25, 29,35 e 36

Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario CINECA in persona del legale rappresentante pro-
tempore

E NEI CONFRONTI

Anello Marilena

Valentino Massimo

Sangeniti Giuseppe

Mallia Giovanna

Nel ricorso NRG 7836/2019 promosso

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ED AMMISSIONE
CON RISERVA**

del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, limitatamente e nella parte in cui in cui non indica e non ammette i ricorrenti alla prova orale

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, limitatamente al mancato inserimento dei ricorrenti ai fini dell'ammissione alla prova orale della stessa

- dei provvedimenti del 29 aprile 2019 o di altra data , recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. limitatamente alla mancata convocazione dei ricorrenti

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice della prova scritta del 18 ottobre 2018 , nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei

ricorrenti determinandone l'esclusione dalla prova orale anche per violazione dell'anonimato;

- in parte qua, laddove occorra, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato e disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, tale da incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero),

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione limitatamente alla parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti ;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.
- in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione dei ricorrenti dalla prova orale;
- in parte qua, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100 e non già superiore a 60/100;
- in parte qua, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
- delle disposizioni relative alle procedure concorsuali relative alla prova scritta nella parte in cui in violazione delle indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007 , tra le altre , del Consiglio di Stato sez II 14 ottobre 2013 n.4233 e di consolidati orientamenti della giurisprudenza violino il principio dell'anonimato;

-del verbale di scioglimento dell'anonimato del 25 e 26 marzo 2017

-Di eventuali provvedimento integrativo o modificativi dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, del 27 marzo 2019 , nella parte in cui non includano i ricorrenti ;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

e nel ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 738 del 20 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-del decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 777 del 24 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali di cui al Decreto 395 del 27 marzo 2019 con inserimento di nuovi nominativi

-laddove occorra del Decreto del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n.940 del 18/6/2019

-dei verbali di correzione delle prove scritte delle sottocommissioni 5,11,14,
20,21,22,23,24,25, 29 e 36 ed in particolare :

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Adamo Giovanna e della
relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Calà Tiziana e della relativa
valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Charenza Vincenzo e della relativa
valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Genuardi Eucarpio e della relativa
valutazione

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Fascella Concetta e della
relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maria Luana e della relativa
valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Giuiana Maria Teresa e della
relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Grasso Nicola e della relativa
valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Guadagnino Maurizio e della
relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. ssa Izzo Rosa e della relativa
valutazione

-verbale relativo alla prova scritta del prof.Lo Bue Giuseppe e della relativa valutazione

- verbale relativo alla prova scritta della prof. Maniaci Maria Tindara e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof. Montalbano Maria Cristina e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof. Pidalà Francesco e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Rinaldi Francesca e della relativa valutazione

-del verbale relativo alla prova scritta del prof.Tabbì Rocco e della relativa valutazione

Nonché nell'ulteriore ricorso per motivi aggiunti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Sardo Concetta Paola e della relativa valutazione;

- del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Pizzo Francesca Milena e della relativa valutazione;

-del verbale relativo alla prova scritta della prof.ssa Maddalena Carmen Silveria e della relativa valutazione;

-dei verbali delle sottocommissioni in cui erano presenti componenti incompatibili

-Del decreto 1229 del 7 agosto 2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico con il quale è approvata in via definitiva e rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019,

- dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019.

-laddove occorra decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico e relativo allegato

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 035372.01-08-2019

-delle note 36619 e 36621 dell'8 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019.

-della [Tabella assegnazione alle Regioni dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici](#)

Dei successivi avvisi per Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio.

Del DPR del 23 agosto 2019 di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 1984 dirigenti scolastici vincitori del concorso bandito con DDG 1259/2017

Di ogni atto conseguente e presupposto

E PER L'ACCERTAMENTO

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

- della illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle prove orali del concorso e del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale e
 - con condanna dell'Amministrazione, a procedere alla riammissione dei ricorrenti , anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;
 - ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione ad hoc per i ricorrenti , e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
 - e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta del concorso in favore dei ricorrenti , nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso dei medesimi , sempre previa idonea cautela ex art. 55 c.p.a.;
- e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione,

-Con condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alle prove orali nonché ove occorra ed in via subordinata con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione

FATTO

I) sul ricorso introduttivo del giudizio :

Con ricorso introduttivo del giudizio iscritto alò NRG 7836/2019 gli odierni ricorrenti contestavano l'esclusione dalla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 ; in particolare contestavano i Decreto 395 del 27 marzo 2019 ed il relativo elenco allegato degli ammessi alla prova orale, nonché tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, per violazione dell'anonimato, per vizi del procedimento , per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. esponendo i seguenti fatti:

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 (GU 90 del 24/11/2017) veniva indetto il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Il concorso era riservato al personale docente ed educativo delle scuole statali assunto con contratto a tempo indeterminato che avessero presentato istanza nei termini e con le modalità prescritte.

Ai candidati veniva assegnato un codice identificativo.

Il concorso prevedeva una prova preselettiva nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici regionali con sistema computerizzato ed assegnazione di una postazione informatica alla quale accedere tramite codice identificativo personalizzato fornito il giorno della prova (art. 6);

Alla prova scritta accedevano coloro che avessero superato la prova preselettiva con il superamento del voto di 70/100.

In particolare la prova scritta era unica per tutto il territorio nazionale e doveva svolgersi in unica data nelle diverse regioni (art.8)

La prova scritta era computerizzata con accesso alla postazione informatica tramite codice di **identificazione personale fornito il giorno della prova** .

I quadri di riferimento in base ai quali era costruita e valutata la prova scritta sarebbero stati pubblicati il giorno prima della prova (art.8 c.9)

Il Ministero provvedeva altresì ad assegnare la sede e l'aula di svolgimento delle prove per i candidati distribuiti in ordine alfabetico

La prova consisteva poi nella risposta aperta a cinque quesiti e due quesiti in lingua straniera

Con riferimento alla commissione di esame la stessa sarebbe stata nominata secondo le disposizioni del DM 138/2017 .

Con successiva disposizione del 13 giugno 2018 si precisavano le modalità di svolgimento del concorso

Per le prove scritte venivano date precise istruzioni (si veda <https://www.youtube.com/watch?v=NcHRiyLMXs&feature=youtu.be>)

Tra le altre cose si disponeva che la commissione di esame o le sottocommissioni avrebbero attribuito il punteggio della prova assegnando un codice progressivo corrispondente all'elaborato. Successivamente tale codice progressivo dell'elaborato sarebbe stato assegnato al codice anonimo di ciascun candidato .

La data per la prova scritta veniva fissata per il 18 ottobre 2018 .

Il giorno prima della prova in data 17 ottobre 2017 venivano pubblicati i criteri di valutazione delle stesse prove con indicazioni dei testi, e della bibliografia

Orbene per ragioni sopravvenute le prove non si svolgevano simultaneamente sul territorio nazionale, e ciò in violazione dell'art 8 del bando di concorso; ed infatti mentre nel resto dell' Italia si svolgevano in data 18 ottobre 2018 , le stesse si svolgevano in Sardegna giusta rinvio di cui al provvedimento n.17907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. – URS Sardegna, successivamente , in data 13 dicembre 2018, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra concorrenti della penisola e concorrenti della Sardegna ai quali di fatto con largo anticipo venivano resi noti i criteri di valutazione , i testi e la bibliografia , elementi indispensabile per calibrare meglio la prova d'esame, che invece per gli altri candidati erano resi noti solo il giorno prima .

Con Decreto n.2080 del 31 dicembre 2018 del Direttore Generale venivano nominate le sottocommissioni esaminatrici Le stesse commissioni venivano modificate con successivi decreti emessi fino alla data del marzo 2019

2. Gli odierni ricorrenti presentavano nei termini regolare domanda di partecipazione e superata la prova preselettiva accedevano alla prova scritta presso le sedi previamente assegnate .

Il giorno della prova scritta veniva accertata l'identità personale dei ricorrenti ricorrente con esibizione dei documenti personali di riconoscimento e del codice fiscale che venivano consegnati al momento del riconoscimento al componente del comitato di vigilanza assegnato all'aula, dove si svolgeva la prova, preventivamente assegnata alla candidata, . I candidati inoltre accedevano ad uno ad uno all'aula e sottoscrivevano il registro cartaceo dell'aula mentre il tecnico informatico spuntava la presenza del candidato sul registro elettronico.

Ad ogni candidato veniva consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. A ciascun candidato inoltre veniva fatto estrarre altresì un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli veniva contestualmente consegnato.

Inoltre veniva consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti , quello con anagrafico e quello anonimo , **senza sigillare la busta.**

I candidati venivano fatti quindi accomodare in una delle postazioni disponibili, dove inserire il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione.

I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, **la propria firma sul modulo del codice personale anonimo** da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre,

prima quello contenente il nominativo e poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto.

La prova iniziava dopo l’inserimento della parola chiave decorsi 3 minuti per leggere le istruzioni.

Alla prova venivano assegnati 150 minuti al termine dei quali il sistema interrompeva automaticamente l’accesso acquisendo sole le domande “confermate” fino a quel momento. Infatti i candidati dovevano ad ogni quesito confermare la risposta ai fini dell’acquisizione della stessa e la visualizzazione della domanda successiva . All’ultima domanda appariva infine la pagina di riepilogo da confermare .

Era poi consentita la visualizzazione e la modifica della pagina di riepilogo .

Terminata la prova i candidati venivano invitati , **in presenza del responsabile d’aula ad inserire il codice personale anonimo ed a sottoscrivere il modulo anonimo con la dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell’applicativo a conclusione della prova”.**

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell’anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta, veniva sottoscritto in presenza del responsabile d’aula .

3. Finita la prova i ricorrenti, presso le diverse sedi assegnate consegnavano la busta contenente il codice anonimo sottoscritto davanti al responsabile e la scheda anagrafica .

La busta tuttavia non veniva né timbrata né siglata

4. In data 25 e 26 marzo, veniva sciolto l'anonimato abbinando il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente codice identificativo anonimo . Senonchè questa operazione presupponeva di conoscere già, attraverso il codice fiscale , quale fosse, l'elaborato del candidato

In altri termini non esisteva alcun anonimato avendo la Commissione sia il codice fiscale –che consentiva di risalire al nome del candidato, sia il codice identificativo anonimo , peraltro sottoscritto e quindi in nessun modo anonimo, sia la scheda anagrafica contenuta nella stessa busta del codice anonimo –per cui ben poteva essere estratta prima la scheda anagrafica e poi il codice anonimo- peraltro sottoscritto –

Dopo questa operazione , e quindi conoscendo sostanzialmente l'identità del candidato, veniva assegnato il punteggio .

In data 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione rendeva noto l'esito delle prove, o più precisamente pubblicava l'elenco degli ammessi in n.3795, **senza tuttavia indicarne la votazione.**

Nessuna notizia veniva fornita ai ricorrenti ed agli altri candidati circa la propria esclusione e l'eventuale punteggio assegnato .

In generale nessuno degli esclusi aveva alcuna notizia del proprio elaborato

5. Gli stessi presentavano , quindi, istanza di accesso per acquisire tutta la relativa documentazione personale; istanza rimasta ad oggi inevasa.

Nel frattempo a seguito delle riscontrate irregolarità nelle procedure concorsuali alcuni concorrenti presentavano un esposto agli uffici giudiziari.

Solo in data 8 maggio 2019 venivano resi individualmente noti i punteggi assegnati agli esclusi e veniva consentita la visione del verbale della prova scritta .

Non venivano pubblicati i punteggi dei candidati ammessi .

Inoltre i diversi verbali relativi alla prova scritta presentavano diverse irregolarità ed in alcune parti erano anche incompleti o non sottoscritti

Nessuno degli odierni ricorrenti riportava il punteggio di 70/100 . Molti dei ricorrenti tuttavia raggiungevano la sufficienza

Senonchè gli stessi apprendevano che in altre sedi , dopo l'assegnazione dei punteggi ed in palese violazione dell'anonimato, e con ingiusta disparità di trattamento le stesse commissioni decidevano di riaprire il verbale ed aumentare i voti dei candidati che avessero superato il punteggio di 60 ammettendoli alla prova orale . A tal fine veniva presentata istanza di accesso agli atti ad oggi rimasta inevasa .

In data 21 maggio 2019 si apprendeva che l'elenco degli ammessi era stato altresì modificato per presunti errori materiali

Il ricorso era affidato ai motivi che di seguito si sintetizzano

“i)violazione dell’obbligo della simultaneità della prova ; violazione dell’art.8 de bando ; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell’art.97 cost

Preliminarmente viene in rilievo la violazione del principio di simultaneità della prova e di unicità del concorso , in quanto i candidati sardi hanno espletato il

concorso a distanza di circa due mesi , il 13 dicembre 2019 , e dopo avere avuto accesso ai parametri ed alla bibliografia concorsuale pubblicata il 17 ottobre 2018, potendo quindi meglio calibrare le rispettive prove. Si tratta di un ingiustificata disparità di trattamento in quanto alcuni candidati sono stati sostanzialmente avvantaggiati dal rinvio delle prove concorsuali e ciò in violazione anche del bando

Ne deriva l'illegittimità del comportamento del Ministero dell'Istruzione per violazione del principio di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità

II) violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e 97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013

Nel ricorso introduttivo veniva richiamata , pertanto ampia casistica giurisprudenziale

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928) ; Ed ancora (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ; TAR Campania

Napoli 5051/11 del 28.10.11; TAR Lombardia Brescia sez II 1352/2012; Tar

Sicilia Palermo sez I 457/2012 ; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#); TARs Palermo Prima sezione, che con sentenza n.121/2014 , T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve, 14 gennaio 2014, n. 121; in senso conforme: T.A.R. Sicilia, I, sentenza breve 17 marzo2014, n. 793, confermata in sede di appello cautelare da C.G.A., ord. n. 321/2014 ed altre).

Era pacifico in altri termini che : “ *le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura*

(T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008 ; si veda anche TAR Lazio Sezione Prima Quater n. 1989/2018 - parere n.4233/13 del 14.10.).

In tempi più recenti : *“Nelle procedure pubbliche, come le gare d’appalto o i concorsi pubblici, bisogna distinguere tra le violazioni della regola dell’anonimato imputabili ai concorrenti e quelle imputabili all’amministrazione procedente: nel primo caso bisogna provare l’intenzionalità dei segni di riconoscimento, nel secondo caso è la violazione in sé a rendere illegittima la procedura, (Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331)*

“Infatti criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

(Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571)

Al riguardo si ricorda anche che con la decisione n.15/2015 del 5.01.2015 il Consiglio di Stato, sez.VI, ha posto in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza

cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ”.

(Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018)

Per il Consiglio di Stato risulta, infine violato l’anonimato ogni qualvolta la commissione o un componente del comitato di vigilanza , siano messi in condizione in condizione di conoscere e collegare il candidato con il codice anonimo del suo elaborato “In sostanza, come incisivamente annotato dalla difesa dell'appellante, prima della correzione degli elaborati, i Commissari sono stati in grado di attribuire il codice abbinato a ciascun candidato, il che ha comportato la tracciabilità dell'elaborato sia da parte dei Commissari che degli stessi candidati potenzialmente in grado di intervenire su questi ultimi. Ciò inevitabilmente ha violato il principio dell'anonimato, dal momento che l'elaborato è diventato riconoscibile prima della sua valutazione e dell'assegnazione della sua posizione in graduatoria, rendendo possibile, quanto meno in astratto, l'alterazione dei risultati della prova”.

Il comportamento tenuto dai Commissari e risultante dai verbali redatti delle operazioni compiute ha così messo a rischio ogni accorgimento predisposto a livello normativo generale e di settore per garantire l'anonimato nella fase di correzione, essendo stato consentito ai commissari di verificare la concordanza tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di identità del candidato e di sapere quindi a chi apparteneva quel determinato codice prima della correzione.

La violazione del principio di anonimato che la richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria ha ricordato essere il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica

amministrazione risulta, nella specie, evidente, senza che sia necessario accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, assumendo che la condotta dell' Amministrazione e di chi svolge le sue funzioni, sia considerata già ex ante implicitamente come offensiva, per essere connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto.”

2.Orbene nella fattispecie sussistono numerosi elementi che inficiano il predetto principio dell'anonimato come ricordato nella parte in fatto:

a).Al momento della registrazione contenente i dati anagrafici del candidato veniva assegnato un codice di iscrizione , utilizzato per l'assegnazione delle aule. In altri termini si poteva conoscere, prima della prova, l'aula in cui i candidati avrebbero svolto la prova ; tra l'altro gli stessi, venivano assegnati aula per aula, e registrati con nome e cognome secondo ordine alfabetico .

Sostanzialmente già in questa fase erano individuabili i dati anagrafici dei candidati sulla scorta del codice di iscrizione e del'assegnazione alla scuola ed all'aula.

Tra l'altro essendo i candidati assegnati alle aule per ordine alfabetico , dal momento che la raccolta dei plichi avveniva aula per aula, era più facile e possibile rintracciare la prova di ciascun candidato.

b).I candidati venivano ammessi alla prova concorsuale previa esibizione del documento di identità e del codice fiscale ed i responsabili d'aula provvedevano ad annotare per ciascun candidato gli estremi del documento di riconoscimento in apposito registro, informatico per cui era conoscibile l'identità dei candidati all'interno dell'aula . Tra l'altro i documenti venivano consegnati al comitato di vigilanza

c)_ Il candidato compilava obbligatoriamente la scheda anagrafica e la

sottoscriveva innanzi al responsabile d'aula unitamente alla dichiarazione di corrispondenza dei propri dati anagrafici , ed alla corrispondenza del codice “anonimo” , per cui i responsabili d'aula potevano facilmente ricondurre l'elaborato contenente le risposte al candidato, e comunque associare il codice “anonimo” al candidato.

In altri termini i candidati sottoscrivevano, davanti al responsabile d'aula o al componente del comitato di vigilanza , la scheda anagrafica ed il codice anonimo , per cui era facilmente riconducibile per il responsabile d'aula, il codice anonimo al candidato.

d)I candidati venivano quindi invitati ad apporre , in corrispondenza della dicitura “Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo”, la propria firma sul modulo del codice personale anonimo da conservare all'interno della busta internografata (oscurata) non sigillata .

In altri termini sostanzialmente l'anonimato veniva immediatamente violato in quanto il codice anonimo era sottoscritto con tanto di nome e cognome del concorrente , innanzi al responsabile d'aula. Inoltre il codice “anonimo” sottoscritto, era comunque inserito nella stessa busta contenente i dati anagrafici del concorrente per cui estraendo i moduli era possibile estrarre, prima quello contenente il nominativo, poi quello contenente il codice “anonimo” comunque sottoscritto, per cui in sede di attribuzione del punteggio ben poteva capitare che si estraesse prima il nominativo del candidato. In ogni caso anche il codice anonimo era sottoscritto

Invero anche terminata la prova i candidati venivano invitati , in presenza del responsabile d'aula a sottoscrivere nuovamente il modulo anonimo sotto la

dicitura “Dichiaro di aver inserito il presente codice nell’applicativo a conclusione della prova”.

Ancora una volta veniva pacificamente violato il principio dell’anonimato in quanto il codice anonimo collegato alla prova appena svolta veniva sottoscritto in presenza del responsabile d’aula ed in quanto lo stesso anonimato veniva violato dalla sottoscrizione .

e)Non era vietato inoltre trascrivere il codice anonimo. Orbene conoscendo il codice anonimo era possibile risalire al candidato; in sintesi **ogni candidato era in condizione (potendo memorizzare o trascrivere il proprio codice) di far conoscere e comunicare ai componenti stessi della commissione e comunque all’esterno il codice abbinato al modulo di risposte**

f) al fine di garantire l’anonimato la procedura avrebbe dovuto prevedere l’assegnazione dei punteggi agli elaborati individuati per codice anonimo, con relativa pubblicazione dei risultati; in una seconda fase abbinare i codici anonimi ai candidati

Invece in questa fattispecie la procedura è stata quanto meno confusa e poco chiara : i codici anonimi sottoscritti ed inseriti insieme alla scheda anagrafica nella stessa busta . La busta non siglata né timbrata (e quindi sostituibile); lo scioglimento dell’anonimato avvenuto con abbinamento dei codici fiscali con il codice anonimo –sottoscritto- (?) (si veda verbale del 26/3/2019), operazione che presupponeva già la conoscenza del codice fiscale e quindi del candidato e la riferibilità allo stesso dell’elaborato; lo scioglimento dell’anonimato avvenuto in data 25 e 26 marzo- in modo poco chiaro - e l’assegnazione dei punteggi ai candidati successivamente con pubblicazione degli ammessi all’orale in data 27 marzo ; la mancanza di notizie per più di un mese e quindi l’assegnazione dei punteggi agli esclusi in data 8 maggio

Inoltre in sede di correzione degli elaborati le commissioni procedevano per assegnare il punteggio con l'apertura delle buste; senonchè il codice anonimo era sottoscritto per cui non poteva essere rispettato l'anonimato.

In sintesi per le modalità di svolgimento della prova ed in relazione come disciplinate i commissari, (o I component del comitato di vigilanza) anche prima delle correzioni hanno avuto ampiamente la possibilità di collegare l'elaborato al candidate conoscendo direttamente sia la scheda anagrafica, che il codice anonimo sottoscritto in loro presenza, ed inoltre verificare la corrispondenza tra la scheda anagrafica , il codice fiscale e quindi l'identità del concorrente , con il codice anonimo peraltro sottoscritto ricollegato all'elaborato . Il tutto tra l'altro inserito in unica busta non siglata e non timbrata

In sintesi , *“si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato”* Per cui : *“La fondatezza della censura comporta - nel bilanciamento tra i contrapposti interessi e tenuto conto dei precedenti, appena citati, resi da questa Sezione – che l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di che trattasi deve consistere nella ammissione della ricorrente, se necessario anche in soprannumero, al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2014/2015.”* (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013 del 14.10.2013, emesso sull'affare n. 7690/2012; nello stesso senso: T.A.R. Lazio, 18 luglio 2014, n. 7752).

Sostanzialmente la giurisprudenza concede l'ammissione con riserva anche in soprannumero senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Gli stessi principi possono essere applicati alla presente fattispecie

III) sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato. In relazione a questi aspetti ci si riserva la predisposizione di un ricorso per motivi aggiunti ad esito delle istanze di accesso agli atti e ad esito ad un esame approfondito dei predetti provvedimenti .

Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”.

Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già

sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

Su questi profili anche ad esito delle istanze di accesso ci si riserva di integrare con motivi aggiunti

B) sul primo ricorso per motivi aggiunti

Orbene in data successiva alla scioglimento dell'anonimato l'elenco veniva modificato con DD 738 del 20 maggio 2019 ,un prima volta con l'aggiunta di ulteriori nominativi inseriti per presunti errori materiali , non indicati nel dettaglio, ed una seconda volta , con DD 777 del 24 maggio 2019 , con ulteriore modifica dei nominativi ed inserimento di un altro candidato , ancora una volta per asseriti errori materiali non indicati , tuttavia nel dettaglio.

Inoltre in data 8 maggio ed a seguito di successive istanze di accesso agli atti gli odierni ricorrenti acquisivano la documentazione personale relativa ai verbali di correzione dei propri compiti scritti, nonché le rispettive griglie di valutazione.

In particolare accedevano alla schermata informatica della correzione dei propri scritti analizzando la quale emergeva che in sede di analisi dei compiti dei ricorrenti nella schermata delle proprietà del file, veniva evidenziato sotto il nome del file il codice fiscale di ciascun candidato.

In altri termini già in sede di correzione degli scritti e prima dello scioglimento dell'anonimato la sottocommissione era in grado di identificare il nominativo del candidato il cui compito era in corso di correzione in quanto lo stesso veniva

identificato con il codice fiscale, dal quale era immediatamente ricavabile il nominativo del candidato .

Così ad esempio:

1. il candidato Lo Bue Giuseppe (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5695 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era **datato 14 febbraio 2019** ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data **14 febbraio** , data di creazione del file corrispondente alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale della seduta di correzione della prova scritta avvenuta il 14 febbraio, risultava elaborato invece successivamente in data 15 marzo 2019 ; ancora una volta con l’indicazione del codice fiscale del candidato ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva del 26 marzo 2019 , alle ore 16,09 , **In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato**

Si allegano al riguardo le stampe delle identificazioni dei file dai quali emerge con evidenza che al momento della creazione dei file (ad es. file del 15 marzo 2019) , è chiaramente già indicato il codice fiscale del prof. Lo Bue

Inoltre se l’anonimato veniva sciolto in data 26 marzo 2019 alle ore 12.25 con chiusura dei lavori e dei relativi atti con tanto di lucchetto e serratura nella stanza 521 –come da relativo verbale - chi ed in quale sede poteva ancora accedere ai file per modificarli in data 26 marzo alle ore 16 ,09 e comunque in orario successivo alla chiusura informatica delle operazioni ?

Queste considerazioni valgono anche per gli altri candidati dei quali comunque si riportano talune criticità riscontrate nei file relativi alle rispettive prove .

2.la candidata Adamo Giovanna il cui elaborato era identificato con il progressivo 5450 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 febbraio 2019 la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale della candidata sotto la voce *file*; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

3.la candidata Calà Tiziana (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4944 aprendo il file “proprietà” corrispondente al verbale di correzione del proprio compito , verificava che in data 22 marzo 2019, data di creazione del file da parte della sottocommissione , (in data successiva rispetto alla data di correzione avvenuta ufficialmente il 18 marzo 2019) la sottocommissione (n.20) era in grado di conoscere il codice fiscale della candidatariportato sotto la voce nome del file ; inoltre il verbale di correzione risultava datato 18 marzo 2019, ma la convocazione per la correzione era stata fissata per la data del 19 marzo 2019 ; ; inoltre il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 23 marzo 2019

4. il candidato Chiarenza Vincenzo (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3666 aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 24 febbraio 2019, risultava elaborato successivamente , in data 11 marzo 2019 . ;

infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 15,17 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

5. il candidato **Genuardi Eucarpio** (sottocommissione 22) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5679 accertava che il verbale di correzione della prova era dell'11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 7 marzo 2019, data di creazione del file , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 7 marzo 2019, risultava correttamente elaborato , in data 7 marzo 2019 ; infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato .

6. la candidata **Fascella Concetta** (sottocommissione 5) il cui elaborato era identificato con il progressivo 1258 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 15 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 8 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 15 febbraio, risultava elaborato correttamente , in data 15 febbraio 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato

7. la candidata **Federico Maria Luana** (sottocommissione 20) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4967 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 18 marzo 2019 , senonchè la convocazione era stata fissata per il 19 marzo 2019; inoltre aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che, la sottocommissione era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato sotto la voce nome del file; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 18 marzo 2019 (o 19 marzo 2019) , risultava elaborato solo in data 22 marzo 2019. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato;

8 il candidato **Grasso Nicola** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7307 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 11 marzo 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che la sottocommissione già in data 11 marzo , era in grado di conoscere il codice fiscale del candidato riportato sotto la voce nome del file. In tutti i file proprietà , in data antecedente allo scioglimento dell’anonimato, era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione dello stesso .

Durante la prova di esami il candidato subiva, anche, un arresto del sistema in quanto il suo PC si spegneva prima dello scadere del termine concesso per la prova scritta e non poteva quindi verificare le risposte date né confermarle, né completare la prova – con ingiusta disparità di trattamento rispetto agli altri candidati

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

9. Il **candidato Guadagnino Maurizio** (sottocommissione 29) il cui elaborato era identificato con il progressivo 7216 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 26 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 3 marzo 2019, data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 3 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file* ; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 26 febbraio 2019 , risultava sprovvisto di data di elaborazione . infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,09 : infine con riferimento al file relativo alla correzione della prova scritta non risultava la data di elaborazione .

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , la sua sottocommissione (n.29) il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

10. la candidata **Izzo Rosa** (sottocommissione 11) il cui elaborato era identificato con il progressivo 4585 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 27 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 14 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 14 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 27 febbraio, risultava elaborato informaticamente in data successiva il 14 marzo 2019 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

11. la Maniaci Maria Tindara (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 3659 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 23 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 11 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 11 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *file*; Inoltre in data successiva allo scioglimento dell'anonimato e conoscendo quindi i relativi nominativi , il 18 aprile 2019 si riuniva e rettificava i punteggi già attribuiti .

Il verbale di correzione dei punteggi veniva redatto esclusivamente da Presidente e segretario e quindi senza il numero legale (ancorchè risultasse la modifica approvata all'unanimità).

In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

12. la candidata Montalbano Maria Cristina (sottocommissione 14) il cui elaborato era identificato con il progressivo 2319 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 22 febbraio 2019 ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 26 febbraio 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 26 febbraio , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta , , risultava elaborato informaticamente in data successiva il 25 febbraio 2019 . Il file relativo alla prova scritta risultava infine creato in data 26 marzo alle ore 16.16. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

13. il candidato **Pidala’ Francesco** (sottocommissione 21) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5428 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 21 marzo 2019 e creato in pari data ; aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 21 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta risultava elaborato informaticamente in data successiva il 26 marzo 2019 alle 16 ,17 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

14. il candidato **Tabbì Rocco** (sottocommissione 23) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 creato in pari data ; aprendo il file

“proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 13 marzo 2019, data di creazione del file successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 13 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*; inoltre il verbale di correzione della prova scritta avvenuta il 6 marzo , risultava elaborato informaticamente in data successiva il 15 marzo 2019, infine il file relativo alla correzione della prova scritta risultava elaborato in data successiva , il 26 marzo 2019 alle ore 16,13 . In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato.

15- la candidata **Rinaldi Francesca** (sottocommissione 36) il cui elaborato era identificato con il progressivo 9045 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 13 marzo creato in pari data e riportante il suo codice fiscale ; il predetto **file risultava creato alle ore 5,38 del mattino (?)** : aprendo il file “proprietà” corrispondente alla griglia di valutazione elaborata in via informatica dalla sottocommissione , verificava che in data 15 marzo 2019, data di creazione del file, successiva alla seduta di correzione , la sottocommissione era in grado di conoscere, già il 15 marzo , il codice fiscale del candidato sotto la voce *nome del file*. In tutti i file era riscontrabile il codice fiscale del candidato..

16 . anche la candidata Maddalena Carmen Silveria (sottocommissione 25) il cui elaborato era identificato con il progressivo 6177 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 14 febbraio 2019 non corrispondente alla data di creazione del file , creato il 15 febbraio e modificato l’11 marzo e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 18 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata

17. ugualmente la candidata **Sardo Concetta (sottocommissione 21)** il cui elaborato era identificato con il progressivo 5210 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 19 febbraio 2019 e riportante il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 22 febbraio 2019. Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 16,14. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

18. la candidata Pizzo (sottocommissione 27) il cui elaborato era identificato con il progressivo 5816 accertava che il verbale di correzione della prova scritta era datato 6 marzo 2019 ed il relativo file, creato in pari data, riportava il codice fiscale della candidata . Inoltre la griglia di valutazione risultava creata il 6 marzo con indicato il codice fiscale della candidata . Infine il file relativo alla prova scritta risultava creato il 26 marzo alle ore 15,12. Tutti i file contenevano il codice fiscale della candidata.

Infine tutti i candidati riscontravano che i file della prova scritta risultavano tutti creati in data 26 marzo 2019 , **in orario successivo alla chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato indicata alle ore 12,25**

Orbene dall'analisi dei predetti documenti emergevano numerose incongruenze e l'illegittimità della procedura per i seguenti motivi di

diritto

i)violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

violazione del principio dell'anonimato delle prove di cui all'art.14 del dpr 9 maggio 1994 n.487 e succ mod ed integr.; ; violazione falsa applicazione degli artt.3 e 97 cost.

1.Secondo l'art.14 del DPR 487/1994 e succ mod ed integr. le procedure concorsuali devono essere rette dal principio dell'anonimato posto a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento , in osservanza dei principi di uguaglianza, trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa ex artt.3 e97 Cost. come del resto affermato dal Cds Ad Plen 26-27-28/2013 e da successiva giurisprudenza pacifica dei giudizi amministrativi , già richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio

Orbene dall'analisi dei documenti acquisiti dopo l'8 maggio ed a seguito di accesso agli atti emergeva , per tutti i ricorrenti che :

1.Non c'era coincidenza tra le date del verbale di correzione delle prove scritte e la data di creazione del relativo file , per cui non si comprende chi ed a quale titolo sia intervenuto operando con il file anche per modificarlo, dopo la data di correzione della prova scritta e dopo la chiusura del verbale

2.non c'era coincidenza neanche tra la data del verbale di correzione della prova e la data di creazione dei file relativi alle griglie di valutazione ; ancora una volta non si comprende chi ed a quale titolo abbia avuto accesso ai documenti informatici, e sia intervenuto per creare o modificare il file, in data successiva alla correzione e redazione della griglia di valutazione, a verbale chiuso .

3. i file relativi alla prova scritta risultavano per tutti i candidati creati in data 26 marzo , data successiva rispetto al verbale di correzione della prova . Si tratta della stessa data di scioglimento dell'anonimato ; senonchè il verbale di scioglimento dell'anonimato **si chiudeva alle ore 12.25**, tutti gli atti venivano conservati e chiusi a chiave con lucchetto in appositi locali e le chiavi venivano riposte in buste sigillate e sottoscritte –come si legge nel relativo verbale del 26 marzo 2019 - . Tuttavia i file delle prove scritte **risultavano creati o modificati in orari successivi a quello di chiusura del verbale di scioglimento dell'anonimato (ore 15, ore 16 etc)**

Non si comprende allora chi ed a quale titolo abbia lavorato e perché , sugli elaborati e li abbia creati o , modificati in orario successivo tra l'altro a quello di scioglimento dell'anonimato.

Ne deriva in primo luogo la violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa , l'irritualità delle procedure seguite e sicuramente la violazione del principio dell'anonimato in quanto anche dopo la chiusura dei verbali di correzione delle prove scritte si registrava un accesso ai documenti informatici dei candidati. La situazione appare ancora più anomala sol che si consideri che dalla data di scioglimento dell'anonimato – per cui era immediato associare al candidato il suo voto – passavano circa tre mesi per acquisire i risultati ed i voti ottenuti , voti che per i candidati che avevano superato la prova scritta, peraltro non venivano mai pubblicati con ulteriore violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa .

4. Tutti i file -nella schermata proprietà riportavano già al momento della correzione delle prove scritte e quindi prima dello scioglimento dell'anonimato, il codice fiscale di ciascun candidato .

Orbene avendo il codice fiscale, la commissione ben poteva risalire al candidato stesso . In altri termini già in sede di correzione degli elaborati era possibile associare il compito, al candidato con evidente violazione dell'anonimato .

Del resto che la commissione avesse già il codice fiscale di ciascun concorrente era desumibile dallo stesso verbale di scioglimento dell'anonimato in quanto l'associazione con il codice anonimo avveniva proprio in relazione al codice fiscale .

Su questo argomento del resto lo stesso Tar Lazo interviene con ordinanza del 4 giugno 2019 .

5. La sottocommissione 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato

6. Nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi .

Orbene da quanto dedotto emerge con evidenza la palese violazione del principio dell'anonimato.

Invero : “una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.”

(Ad. Plen., Cons. Stato, 20.11.13, n. 26, Pres. Giovannini, Est. Anastasi).

Ed infatti “....nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell’anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della

procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Ed ancora :. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo... , sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa" (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396; C.G.A.R.S., 10 maggio 2013, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 10 febbraio 2015, [n. 2407](#), T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. [2420](#) ed altre)

Ne deriva l'illegittimità della procedura seguita ed il diritto dei ricorrenti ad accedere alla prova orale per garantire parità di trattamento

II)sulla violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr. ; violazione dell'art.97 cost

1.La composizione delle commissioni , le modalità di correzione, i tempi utilizzati per la correzione di ciascun compito, le modalità di svolgimento della correzione appaiono tutti assunti in violazione del principio di trasparenza ed imparzialità, con violazione dell'anonimato.

Fin da ora si rileva l'illegittimità della procedura per la diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso, ai diversi criteri di attribuzione dei punteggi nel procedimento di correzione degli elaborati , ai criteri di abbinamento codice/candidato, alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione, alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e ai differenti controlli ivi espletati, alla composizione e ai mutamenti delle commissioni esaminatrici e ad eventuali posizioni di conflitto di interessi; al rinnovo delle valutazioni anche dopo lo scioglimento dell'anonimato , all'esclusione di candidati che comunque avevano già superato la sufficienza ”.

Invero la sottocommissione n. 29 in data 18 aprile , dopo lo scioglimento dell'anonimato riapriva i verbali e pur conoscendo i nominativi dei candidati, tuttavia riassegnava i punteggi con evidente violazione del principio dell'anonimato e disparità di trattamento rispetto al comportamento tenuto da altre sottocommissioni .

Del resto è singolare , a riprova del vizio del procedimento seguito, che in data 20 e 24 maggio, dopo lo scioglimento dell'anonimato l'elenco venisse modificato per

presunti errori materiali e venivano inseriti nuovi nominativi prima non inclusi nell'elenco

Non si ha notizia di alcun possibile ricorso che abbia fatto riaprire le procedure di correzione delle prove e che possa avere portato alla modifica dell'elenco del 27 marzo 2019 . Non vengono neanche indicati i presunti errori materiali , né in quale sede siano stati rilevati.

Anche per questo aspetto è evidente la violazione della l.241/1990 e succ mod ed integr

Inoltre nella sottocommissione n.20 durante la correzione si dimettevano tutti i componenti con la sola eccezione del presidente. I nuovi componenti in soli 6 giorni (dal 18 al 24) correggevano più di 250 prove (ogni prova consistente in una pluralità di quesiti da analizzare correggere, e valutare con assegnazione del punteggio da inserire nella griglia informatica). Appare quanto meno improbabile una puntuale analisi degli elaborati dedicando pochi minuti agli stessi . In ogni caso la procedura risulta viziata essendo sistematicamente mutata la metodologia delle commissioni spesso modificate in corso di correzione dei compiti.

Invero numerose sottocommissioni modificavano la loro composizione durante la correzione delle prove , alterando quindi i criteri e le metodologie seguite dalle precedenti sottocommissioni . Ancora una volta la procedura appare irrituale ed in violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, che presiedono all'azione amministrativa.

2. Sull'argomento era intervenuta anche interrogazione parlamentare (Interrogazione del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti)

3. Circa la trasparenza e la correttezza della procedura seguita si osserva che da notizie di stampa (che si allegano) si è appreso di un esposto agli uffici giudiziaria per la compresenza (da accertare) di componenti delle sottocommissioni contestualmente presso le commissioni e presso altre istituzioni , nonché di posizioni di conflitto di interessi e di incompatibilità in cui sarebbero incorsi taluni componenti delle sottocommissioni

Anche per questo aspetto quindi l'intera procedura appare viziata

4. Inoltre si osserva e si anticipa che già la giurisprudenza ha ammesso alle prove successive i candidati che avessero superato la sufficienza ritenendo illegittima l'esclusione sulla scorta di un voto sufficiente ma inferiore a 70/100

Nella fattispecie molti dei ricorrenti hanno superato la prova scritta con la sufficienza piena e tuttavia gli stessi sono stati esclusi in violazione dei principi già sanciti in materia dalla giurisprudenza e con disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi proprio per avere superato la sufficienza.

C)sulle sentenze del TAR Lazio sezione terza bis 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n,8655/2019 -sull'annullamento del concorso

Con due successive sentenze del Tar Lazio sezione terza bis del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 venivano accolti i ricorsi proposti da due docenti esclusi per i seguenti motivi :

“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.

In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle

Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non

potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).”

Il concorso veniva pertanto annullato

D)sulle decisioni del CDS

Senonchè il Cds su ricorso proposto dal MIUR accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva con ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 le due sentenze, per cui il concorso proseguiva con le prove orali e si definiva con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata in data 1 agosto 2019, e rettificata con nuovo provvedimento del 6 agosto 2019

E)sul secondo ricorso per motivi aggiunti

Orbene la predetta graduatoria del 7 agosto 2019 è illegittima e deve essere annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

D)RINVIO- ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Preliminarmente si rinvia a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e con ricorso per motivi aggiunti che si intendono integralmente richiamati anche in questa sede - Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con ricorso per motivi aggiunti

Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

II) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E SUCC MOD ED INTEGR. ; VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST ; VIOLAZIONE DEL D.M. N. 96/2016 ; VIOLAZIONE DELL'ART.15 E DELL'ART. 16, CO. 2, LETT. D) DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E DALL'ART. 9, CO. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DELL'ART. ART.51 CPC. ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE . CARENZA DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA P.A.. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Preliminarmente si osserva la violazione degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al

corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” ai sensi dei quali la carica di commissario è incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado*

con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.

Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano e lo era al momento della nomina da parte del MIUR di Commissario, in seno al presente concorso, con conseguente illegittimità di tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Inoltre il Dott. Marcucci ha svolto anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso.

Ne deriva altresì l'invalidità delle operazioni della sottocommissione 12 alla quale il dott. Marcucci ha preso parte

A ciò si aggiunga che due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, entrambi incompatibili per avere svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

A ciò si aggiunga che anche il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto era incompatibile –come si è appreso successivamente da notizie di stampa – e come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: “PRESO ATTO

della sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto” .

Ugualmente il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si trovava in condizione di incompatibilità per cui lo stesso ha rassegnato le sue dimissioni dopo la data del 25 gennaio 2019, per la presenza di un candidato entro il quarto grado tra i candidati .

Con il Decreto n.89 del 04 febbraio 2019 lo stesso è stato sostituito .

Entrambi i componenti avevano partecipato alla riunione plenaria del 25 gennaio 2019 , inficiando anche tutti gli atti successivi, con invalidità derivata anche delle prove orali e dei provvedimento di assunzione nei ruoli dello Stato posti in essere in esecuzione di atti assolutamente illegittimi .

Né può esservi alcun dubbio sulla presenza , certificata anche dal TAR Lazio con le citate decisioni e desumibile dal verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: “partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i i commissari incompatibili

Orbene è di tutta evidenza, come ha già accertato il TAR Lazio che l'attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttivi e le modalità di svolgimento delle

operazioni di correzioni delle prove scritte, che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni. Tra l'altro la Commissione , con la presenza di commissari in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi al punto ha esaminato e validato le domande in lingua straniera della prova scritta operazione

In particolare i commissari hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per le domande in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, con illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori.

Invero sia l'esito delle prove scritte che delle prove orali è stato certificato da una Commissione che al suo interno aveva componenti incompatibili ed in conflitto di interessi, con illegittimità di tutte le operazioni concorsuali svolte e degli atti conseguenti di esclusione degli odierni ricorrenti e di proclamazione dei vincitori

In altri termini sia la graduatoria degli scritti che quella dei vincitori del concorso, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, sono inficiate per i vizi legati alla posizione insanabile di conflitto di interessi ed incompatibilità dei predetti componenti presenti nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019, nonché componenti Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, i cui verbali tra l'altro sono

stati oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti e che risultano illegittimi anche per la presenza in posizione conflittuale e di incompatibilità insanabile dei predetti componenti e per illegittimità derivata

Correttamente quindi il TAR Lazio, sezione terza bis con due successive sentenze del 2 luglio 2019 n. 8670/3019 e n.8655/2019 -così si è già espresso annullando il concorso :

“ nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.

In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto

nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).”

Ne consegue l'invalidità derivata anche degli atti successivi , delle prove orali , svolte da componenti in posizione di incompatibilità e conflitto di interessi , del provvedimento di autorizzazione all'assunzione e degli atti conseguenti .

III) VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO

Come si desume dall'analisi dei verbali , alcuni dei quali acquisiti solo i tempi recenti e tra questi anche quelli dei docenti Sardo, Pizzo Maddalena, le commissioni erano in grado di conoscere il codice fiscale del candidato in sede di correzione delle prove scritte, che compariva nella cartella di file sub “proprietà” , per cui per non veniva affatto rispettato il principio dell'anonimato e comunque lo stesso veniva inficiato da una procedura che metteva a rischio la parità di trattamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo facilmente l'accesso ai dati personali del concorrente. Ugualmente la procedura appariva viziata ed anomala anche alla luce del fatto che dopo l'orario di chiusura dei lavori delle singole Sotto-Commissioni risultavano ulteriori accessi ai file delle prove dei candidati

Dalla violazione dell'anonimato durante la fase concorsuale e quindi dall'illegittimità della graduatoria e dell'elenco degli ammessi alla prova orale deriva anche l'illegittimità derivata della graduatoria dei vincitori di concorso .

Si rinvia a quanto già dedotto con ricorso per motivi aggiunti e sopra riportato in merito alla violazione dell'anonimato

Con riferimento alla prova orale si rappresenta in particolare che le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove orali prestabilito con l'indicazione del nominativo dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno.

Sostanzialmente, con violazione del principio dell'anonimato e del principio di imparzialità, e trasparenza le domane pr le prove orali sono state elaborate conoscendo già l'identità dei singoli candidati .

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 AGOSTO 2017, N. 138 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ART.9 e 10 DEL BANDO, ECCESSO DI POTERE: FATTO, SVIAMENTO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE EL'ART. 97 COST.

L'art.13 del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica", al terzo comma prevede che: *"I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2."*

Il bando all'art.10 ("Prova orale") stabilisce al comma 6 che : *"La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte."*

In virtù di dette norme i quesiti per la prova orale dovevano essere determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni.

Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Le 37 sottocommissioni , in altri termini dovevano garantire una valutazione dei candidati alla prova orale simile, e uniforme, e si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una

griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati.

Invece le domande sono state sottoposte direttamente dalle Sottocommissioni, senza garanzia di parità di trattamento ed imparzialità ed in violazione delle citate disposizioni.

Del resto dall'analisi del prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione emerge l'enorme differenza delle percentuali di ammessi e vincitori e di esclusi , sintomo evidente delle difformità dei criteri assunti da ciascuna sottocommissione , come del resto già sottolineato nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti ai cui motivi si rinvia anche in questa sede, in relazione anche alle precedenti prove.

Ulteriore ricaduta riguarda le griglie di valutazione mancanti dei parametri valutativi uniformi e congrui e inadeguate a far conoscere il ragionamento seguito, i parametri ed i riferimenti valutativi applicati , la reale motivazione del voto finale unico assegnato .

Anche per questi profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi

IV) VIOLAZIONE DELLA L.241/1990 E DELL'ART.97 COST. DISPARITA' DI TRATTAMENTO ; CONTRADDITTORIETA'

La graduatoria dei vincitori presenta ulteriori vizi

Ed invero da un lato n.75 candidati vengono ammessi con riserva e non sono considerati vincitori in quanto destinatari di altrettante ordinanze cautelari dei giudici amministrativi, il cui giudizio è sospeso in quanto in itinere mentre gli altri

3700 vengono considerati vincitori a pieno titolo o comunque inseriti nella graduatoria di merito senza alcuna riserva

Orbene tale procedura è illegittima in quanto nessuno dei candidati oggi può essere considerato vincitore in quanto per tutti i concorrenti pende ancora il giudizio del CdS e casomai esiste una sentenza negativa di annullamento del concorso, ancorchè impugnata e non passata in giudicato.

In altri termini nessuno dei candidati può essere considerato vincitore , alla stessa stregua dei 75 destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari, in quanto per tutti il giudizio non si è ancora definito.

Ne consegue l'illegittimità dell'autorizzazione all'assunzione definitiva e senza riserve nell'attesa della decisione processuale.

IV)SUL DANNO

Infine, accertata l'illegittimità dell'esclusione, sussiste altresì l'interesse della ricorrente al risarcimento dei danni subiti, laddove non potesse procedersi con l'ammissione con riserva alla prova orale

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che:*“La acclarata illegittimità della determinazione dirigenziale avversata rende peraltro fondata anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.*

Ricorda il Collegio che ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa . Si deve

quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negarla quando l'indagine presupposta conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

In particolare, mentre il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, resta sempre a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, 14 novembre 2012 n. 5761). (Tar Lazio Roma sez II 1749/2013; Consiglio Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367)

*Invero : “..... con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014 la Sezione ha affrontato questione del tutto analoga a quella oggi in esame, dichiarando fondata la domanda di parte ricorrente di conseguire l'ammissione alla facoltà di medicina prescelta. Il ricorso in esame si appalesa pertanto fondato e va quindi accolto, **con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla mancata ammissione dei ricorrenti al I anno della facoltà di medicina nell'anno acc. 2013/2014, presso le Università indicate in epigrafe**” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 20 novembre 2015, n. 13122);*

Con riferimento alla misura del danno subito la valutazione della stessa può avvenire ai sensi dell'art.34 c.p.a. sulla scorta delle linee guida che il TARs potrà indicare tenendo conto dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e della perdita di chance collegate alla possibilità di svolgere gli orali ed essere assunti nei ruoli di dirigente scolastico da calcolarsi anche in via equitativa

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Per quanto fin qui esposto sussiste ed è stato ampiamente provato il *fumus boni iuris*

Ma sussiste altresì il *periculum in mora*. I ricorrenti infatti, a causa del mancato accesso alla prova orale subiranno un evidente danno, rispetto alla carriera e rispetto ai profili economici legati alla chance di superare anche la prova orale ed acquisire il titolo superiore di Dirigente Scolastico

Del resto in casi analoghi è stata concessa anche in via cautelare l'ammissione e quindi l'iscrizione in soprannumero senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (Tar Lombardia Brescia ordinanza cautelare 972/2011 TARs Palermo 2034/2014 ed altre)

Invero la graduatoria oggetto del presente ricorso prevede al suo interno ben 75 candidati ammessi con riserva in virtù di decisioni del TAR Lazio o del CdS per cui anche da questo punto di vista e per garantire parità di trattamento si chiede l'ammissione con riserva al concorso

Del resto il Presidente del TAR Lazio nel rigettare il chiesto decreto di urgenza ha affermato che ben poteva il MIUR organizzare apposita sessione di esami anche successiva

Ciò premesso

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Accogliere perchè fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso e , previa sospensione, con ammissione con riserva alla prova orale o in subordine il rifacimento della prova scritta , annullare i provvedimenti, impugnati per quanto di interesse dei ricorrenti e conseguentemente riconoscere il diritto degli stessi ad essere ammessi alla prova orale del corso-concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici

In subordine condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni come sopra quantificati e comunque in via equitativa .

In via istruttoria produce i documenti di cui all'elenco allegato.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Con riserva di motivi aggiunti.

Ai fini del contributo dichiara che la causa verte in materia di pubblico impiego e che si tratta di ricorso per motivi aggiunti relativo ad atto successivo e consequenziale rispetto a quelli già impugnati

Palermo lì

Avv. Nadia Spallitta